

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra il Regno Unito, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 5 con l'applicazione, senza interruzione, dell'esenzione tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente; che la ripartizione del contingente tariffario comunitario tra gli Stati membri, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri; che occorre ripartire il contingente tariffario tra gli Stati membri in base ai più elevati quantitativi annui importati in ciascuno di essi durante gli ultimi tre anni, tenendo conto dei tassi di aumento summenzionati;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere, in via eccezionale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 i prodotti designati qui di seguito, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazi contingentali
09.1650	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, arak e tafia	172 000	esenzione

2. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 99 691 ettolitri di alcole puro, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 72 309 ettolitri di alcole puro, è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le quote di ciascuno degli Stati membri destinatari della seconda parte corrispondono ai quantitativi seguenti:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	9 099
Danimarca	2 976
Germania	53 034
Grecia	50
Spagna	290
Francia	2 938
Irlanda	3 096
Italia	791
Portogallo	35.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle loro disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari degli Stati ACP, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP, alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, siano limitati ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del suo consumo interno.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.